

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca "Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo" dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del "Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo" dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato C.R.C.S.- nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul miglioramento genetico con impatto trasversale su benessere, valorizzazione delle peculiarità anche culturali, tutela della biodiversità del cavallo sportivo, con particolare riferimento al patrimonio equino nazionale. A tal fine il Centro effettua attività volte a:

- approfondire le situazioni complesse e interagenti legate al massimo espletamento delle potenzialità del cavallo sportivo e del rapporto uomo/cavallo per la salvaguardia del benessere animale e per un giusto suo utilizzo nelle attività ricreative;
- promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologica che applicativa, per i caratteri obiettivo di selezione del cavallo sportivo nell'ottica, anche, di migliorarne lo stato di salute e la qualità della vita attraverso il perfezionamento delle conoscenze;
- stimolare attività finalizzate alla formazione di ricercatori nel settore;
- favorire lo scambio di informazioni e materiale tra ricercatori del settore, organismi di ricerca nazionali e internazionali e laboratori di ricerca di Enti pubblici e privati;
- sensibilizzare la potenziale utenza esterna sulle competenze presenti nel Centro con iniziative di divulgazione scientifica;
- trasferire all'utenza in maniera rapida e diretta i risultati delle ricerche ed innovazioni anche attraverso corsi di aggiornamento permanente per veterinari e tecnici del settore.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del C.R.C.S. è così composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) n.6 docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del C.R.C.S. e in particolare:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
- d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
- g) approva le proposte di convenzioni con soggetti esterni;
- h) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro, o altri soggetti su invito del Direttore.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento dell'Ateneo aderente al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;

f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Direttore designa, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

Art. 7 Valutazione

1. L'attività del C.R.C.S. è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti al Dipartimento di Medicina Veterinaria, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, che esprimono parere.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il C.R.C.S. viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 Disattivazione

1. Il Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentito il Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Art. 9 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria è responsabile della gestione amministrativa del C.R.C.S. garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 11
Norma transitoria

1. Per i Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali esistenti che non sono stati disattivati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di riferimento del Centro, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.